

Classificazione Sismica del territorio

Nuove Norme Tecniche per le costruzioni

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01 Parte II, Capo I, **art. 52**)

Costruzioni e Norme Tecniche:

In tutti i comuni della Repubblica le **COSTRUZIONI** sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con **Decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti**, sentito il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**, che si avvale anche della **collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche**. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate **di concerto con il Ministro per l'Interno**.

Queste Norme riguardano:

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01 Parte II, Capo I, **art. 52**)

- a) Criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

(D.M. 20/11/1987 Norme tecniche su edifici in muratura);

- b) Carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

(D.M. 16/01/1996 Norme tecniche per la verifica, carichi e sovraccarichi);

- c) La protezione delle costruzioni dagli incendi;

(D.M. 16/05/1986 Norme di sicurezza per gli edifici di abitazione);

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01 Parte II, Capo I, art. 52)

d) Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

D.M. 9/1/1996 Norme tecniche per strutture in c.a. e metalliche;

D.M. 11/3/1988 Norme tecniche su terreni;

D.M. 4/5/1990 Norme tecniche su Ponti stradali;

D.M. 3/12/1987 Norme tecniche su costruzioni prefabbricate;

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I)

art. 83, comma 1

Tutte le COSTRUZIONI, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in **zone dichiarate sismiche**..., sono disciplinate **oltre** che dalle norme di cui all'art. 52, da **specifiche NORME TECNICHE** emanate, anche per i loro aggiornamenti, con...

Decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il CNR e la Conferenza unificata.

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I)

art. 83, comma 2

Con Decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il CNR e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per **l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità...**

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I)

art. 83, comma 3

Le **REGIONI**, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, alla formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime,... nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

LA LEGGE N. 64/74 (D.P.R. 380/01, Parte II, Capo IV, Sez. I)

art. 89, comma 1

Tutti i comuni, nei quali sono applicate le specifiche norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e quelli di cui all'art. 61, **devono richiedere** il **PARERE** del competente **Ufficio Tecnico Regionale** sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, prima della delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della **verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.**

D.P.R. 380/01 Capo IV, Sez. II, ART. 93

- **DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE PROGETTI DI COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE**
 1. Nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, ...;
 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, ...;
 3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della Regione (L.R. 19/85, D.G.R. 49-42336 del 21/03/1985, Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27/04/2004) ...;

D.P.R. 380/01 Capo IV, Sez. II, ART. 93

4. Al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione,...;
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o documentazioni, in quanto necessari;
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce ...;
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, ...;

D.P.R. 380/01 Capo IV, Sez. II, ART. 94

- **AUTORIZZAZIONE PER L'INIZIO DEI LAVORI**
 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo..., nelle località sismiche..., non si possono iniziare i lavori senza **PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA** del competente ufficio tecnico della regione;

L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, ...;

NORMATIVA TECNICA VIGENTE per le costruzioni da realizzarsi in ambito sismico

prima dell'ORDINANZA P.C.M. 3274/2003

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI del 16 gennaio 1996
“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”

CIRCOLARE Ministero lavori pubblici, n.65/AA.GG. del 10 aprile 1997
“Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996”

Categorie e grado di sismicità


CATEGORIA	GRADO DI SISMICITÀ S	COEFFICIENTE DI INTENSITÀ SISMICA C	PROCEDURE
PRIMA CATEGORIA	$S = 12$	$C = S - 2/100 = 0,1$	Autorizzazione preventiva di tutti gli interventi edilizi
SECONDA CATEGORIA	$S = 9$	$C = S - 2/100 = 0,07$	Autorizzazione preventiva di tutti gli interventi edilizi
TERZA CATEGORIA	$S = 6$	$C = S - 2/100 = 0,04$	Deposito dei progetti degli interventi edilizi

CLASSIFICAZIONE SISMICA PIEMONTESE

D.M. 04/02/1982

N. 40 COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TORINO

N. 1 COMUNE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO



L'ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE LA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 12 MARZO 1985

- Nella Legge Regionale si precisa che ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 **è obbligatoria la denuncia dei lavori prima dell'inizio** degli stessi e che il deposito di **tale denuncia esonera dalla preventiva autorizzazione** ai sensi dall'art. 18 della legge 64/74. La stessa legge regionale 19/85 introduce anche la validità del deposito presso l'Ufficio Tecnico Regionale di Pinerolo, per le opere soggette alla legge 5.11.1971 n° 1086 (opere in calcestruzzo armato e in acciaio), oltre che il **controllo sulle costruzioni secondo il metodo a campione**, poi definito dalla D.G.R. n. 49-42336 del 21.3.1985.

L'ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE LA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 12 MARZO 1985

- L'Ufficio Tecnico Regionale opera secondo le seguenti procedure gestionali attuative della L.R. 19/85:

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 49/42336 DEL 21 MARZO 1985

Art.1 L.R.19/85

Criteria e modalità attuative della Legge Regionale n. 19 del 12 marzo 1985

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 2-19274 DELL'8 MARZO 1988

Art. 6 L.R. 1985

L.R. n. 19/85 ART. 6. Modalità per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti ai fini della prevenzione del rischio sismico

L'ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE D.G.R. n. 49/42336 del 21/3/1985

I lavori, devono essere denunciati all'Ufficio Tecnico Regionale, quindi non possono iniziare senza preventiva autorizzazione

La responsabilità verso la pubblica incolumità ricade sui soggetti che intervengono nella progettazione e realizzazione dell'opera, i quali dichiarano di avere rispettato le norme antisismiche

La denuncia è presentata secondo specifica modulistica

Il deposito è valido anche ai fini della Legge 5/11/71 n. 1086, se richiesto

L'ATTIVITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE D.G.R. n. 49/42336 del 21/3/1985




La suddivisione delle classi è effettuata dai funzionari tecnici preposti al controllo

Le percentuali di estrazione per il controllo a campione sono



10%



2%

L'estrazione è trimestrale

IL CONTROLLO È EFFETTUATO SUL PROGETTO E SULLA COSTRUZIONE IN CORSO D'OPERA

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Secondo la Legge 64/74 (D.P.R. 380/01) le funzioni in materia sismica risultano attribuite al Ministero dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture).

Con il Decreto Legislativo n. 112/98 è conferita alle Regioni e agli Enti Locali l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sentita anche la Conferenza Unificata (artt. 93 e 94)

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Il **Decreto Legge n. 343 del 7/9/2001** stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 112/98.

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, **Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6/6/2001**, con entrata in vigore dal 01/07/2003, dispone che **LE NORME TECNICHE** sono fissate con **Decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto col Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata (art.52)**.

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, **Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6/6/2001**, con entrata in vigore dal 01/07/2003, dispone che con Decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e le Conferenza unificata, sono definiti i **CRITERI GENERALI per l'individuazione delle zone sismiche** (art. 83).

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Con la legge 27 luglio 2004, n. 186 è stato convertito il Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 “**Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione**”, comprendente l’art. 5 che riguarda “**Normative tecniche in materia di costruzioni**” che dispone:

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Comma 1

...il **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, alla redazione di **NORME TECNICHE**, anche per la verifica sismica...

MODIFICA DELLE COMPETENZE

Comma 2

Le **NORME TECNICHE**, di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui **all'art. 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**, di cui al **D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380**, di concerto con il **Dipartimento della Protezione Civile**.

LE INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE SISMICA

Con Decreto 4485 del **4/12/2002** del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (**Terremoto del Molise del 31 ottobre 2002, crollo della Scuola a San Giuliano di Puglia**), è stato istituito un **Gruppo di lavoro**, al fine di acquisire un autorevole contributo tecnico-scientifico per la definizione di un sistema normativo per la progettazione antisismica e dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale.

LE INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE SISMICA

Il Gruppo di lavoro si è riunito la prima volta l'**11/12/2002** e nella riunione successiva del **13/01/2003** ha definito una **bozza di Norme Tecniche ed una bozza di DECRETO relativo ai Criteri per l'individuazione delle zone sismiche.**

LE INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE SISMICA

La Commissione ha previsto di innovare profondamente le norme tecniche adottando, in modo omogeneo per tutto il paese, soluzioni coerenti con il sistema di normative già definito a livello europeo (EC8).

Il sistema degli Eurocodici dovrà essere adottato da parte degli stati membri nei prossimi anni.

La proposta del Gruppo di lavoro è stata recepita ed **ufficializzata in una ORDINANZA del P.C.M.**

LE INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE SISMICA

L'ordinanza P.C.M. n. **3274 del 20/03/2003** *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica ”* è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 72 della G.U. n. 105 del 8/5/2003 ed approva:

LE INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE SISMICA

1 - i criteri per l'individuazione delle zone sismiche (allegato 1);

2 - le norme tecniche per gli edifici (allegato 2);

3 – le norme tecniche per i ponti (allegato 3);

4 – le norme tecniche per le opere di fondazione (allegato 4).

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

L'allegato 1 stabilisce che in prima applicazione, cioè dall'entrata in vigore dell'ordinanza (l'Ordinanza è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 della gazzetta Ufficiale n. 105 del **8/5/2003**), sino alla classificazione con atto formale da parte delle Regioni, **si adotta la Proposta del 1998** della Commissione Grandi Rischi, secondo cui tutto il territorio italiano è diviso in **quattro zone** sismiche, **CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:**

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

1. I comuni ivi indicati come **“non classificati”** devono essere intesi come appartenenti alla **zona 4**.
2. I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla **I, II e III categoria** devono essere intesi come appartenenti alle **zone 1, 2 e 3**.

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

3. Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno elevato, **verrà mantenuta la categoria**, e conseguentemente la zona, con rischio più elevato.

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003


Il criterio da adottare per l'individuazione delle zone sismiche, è il valore dell'accelerazione di picco orizzontale del suolo (tipo A) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni.

zona	Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)	Accelerazione orizzontale di riferimento per la Normativa Tecnica (ag/g)
1	$> 0,25$	0,35
2	0,15 – 0,25	0,25
3	0,05 – 0,15	0,15
4	$< 0,05$	0,05


L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

Per il Piemonte quindi, i **41 Comuni** già classificati in seconda categoria con D.M. 4/2/1982 (G.U. n. 64 del 6/3/1982), risultano appartenere alla **zona 2**, **168 Comuni** appartengono alla **zona 3**, e i rimanenti comuni della Regione alla **zona 4**.

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003




 AMBITI COMPRESI IN ZONA 2

 AMBITI COMPRESI IN ZONA 3

 AMBITI COMPRESI IN ZONA 4

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003



-  ZONA 1
-  ZONA 2
-  ZONA 3
-  ZONA 4

LE RECENTI INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE in ZONA 2

PROVINCIA	n. comuni	Sup.kmq.	Censimenti ISTAT 2001/1991	
			Popolazione 2001	Abitazioni 1991
Cuneo	1	62,91	5431	4140
Torino	40	1151,94	121909	70137
TOTALE	41	1214,85	127340	74277

LE RECENTI INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE in ZONA 3

PROVINCIA	n° comuni	Sup.kmq.	Censimenti ISTAT 2001/1991	
			Popolazione 2001	Abitazioni 1991
Alessandria	46	872,81	42121	30463
Cuneo	59	2816,35	83796	72108
Torino	40	1231,74	92106	78084
Verbania	23	1067,22	48230	27634
TOTALE	168	5988,12	266253	208289

LE RECENTI INIZIATIVE DI RICLASSIFICAZIONE

L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

<i>PROVINCIA</i>	<i>N. Comuni in zona 2</i>	<i>N. Comuni in zona 3</i>	<i>N. Comuni in totale</i>
<i>Alessandria</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>46</i>
<i>Cuneo</i>	<i>1</i>	<i>59</i>	<i>60</i>
<i>Torino</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>80</i>
<i>Verbania</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
<i>Totale</i>	<i>41</i>	<i>168</i>	<i>209</i>

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

2. NOTA ESPLICATIVA dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata il 4/06/2003, (l'Ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, (8/05/2003) dallo stesso termine decorrono i tempi previsti nell'art.2 commi 2, (18 MESI che si può continuare ad applicare le norme tecniche vigenti, ad esclusione degli edifici pubblici strategici), 3(verifiche degli edifici pubblici entro 5 anni), 4 (entro sei mesi le regioni definiscono il piano delle verifiche))
3. Correzione errore dell'art. 2 comma 2 (proroga di 18 mesi) dell'Ordinanza 3274, mediante Comunicato su G.U. n. 157 del 9/07/2003, (potrà, diventa dovrà);
4. Annullamento del comunicato di correzione d'errore dell'art. 2 comma 2, mediante nuovo Comunicato del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 12/07/2003, (dovrà, ritorna potrà);

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

- 5. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003 n. 3316** “Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003, (**correzioni d’errori nel testo delle norme allegate all’Ordinanza**);

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

- 6. DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE del 21 ottobre 2003** “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003, (individuazione delle tipologie degli edifici d’interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale, di competenza statale, attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza);

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

7. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3333 del 23 gennaio 2004 “Disposizioni urgenti di protezione civile”, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 2004, (**proroga dei termini, di 18 mesi, anche per gli edifici pubblici strategici**);

Art. 6, comma 7 : “ *Le disposizioni di cui all’art.2, comma 2, terzo capoverso, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3 del medesimo art. 2.*”

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

8. DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 113/A4/30/15 del 28 gennaio 2004, IN CUI:

VISTA, LA LEGGE N. 1086 DEL 5/11/1971, art. 21;

VISTA, LA LEGGE N. 64 DEL 22/1974, artt. 1 e 3;

VISTI, gli artt. 52 e 60 del D.P.R.N. 380 DEL 6/6/2001;

CONSIDERATA, la necessità di redigere norme su costruzioni in legno, in altri materiali metallici e in vetro;

CONSIDERATA, l'esigenza di ottenere una armonizzazione delle diverse norme tecniche;

RITENUTO, che è necessario produrre un **testo unico** delle varie norme tecniche improntato ad un carattere **prestazionale** e non **prescrittivo**.

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

DECRETA

- Per le finalità precedentemente indicate è **costituita**, presso il Ministero la **COMMISSIONE** per la REDAZIONE del **TESTO UNICO** della **NORMATIVA TECNICA**;
- Il testo definitivo per la firma del Ministro, sarà sottoposto al **parere** consultivo del **Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**;
- La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il **30/06/2004**;

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

9. Aggiornamento della NOTA ESPLICATIVA dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata il 8/05/2004;

- si ribadisce il carattere **TRANSITORIO** dei criteri di classificazione e della Normativa tecnica proposta, facendo riferimento all'iniziativa del Ministro delle infrastrutture che con Decreto n. 113/AG/30/15 del 28 gennaio 2004, ha costituito un'apposita commissione a cui è stato demandato il compito di redigere una bozza di **TESTO UNICO** della **NORMATIVA TECNICA**, ai sensi della legge 64/74 e DPR 3802001.

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

CLASSIFICAZIONE SISMICA del territorio si precisa che:

- la lista dei comuni classificati allegata all'Ordinanza è **immediatamente operativa**;
- le **Regioni possono modificare** tali elenchi in fase di recepimento, seguendo i criteri definiti dall'allegato 1, ed avendo una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Per la **zona 4** è data facoltà alle regioni di **imporre o meno l'obbligo della progettazione antisismica** (si invita ad adottare la Normativa Tecnica anche per la zona 4);
- si prevede la messa a punto, entro un anno, di una **nuova mappa** nazionale di riferimento, (secondo i criteri di cui all'allegato 1), espressa in termini di accelerazione orizzontale di picco al suolo. Sarà la base per gli **aggiornamenti delle Regioni**.

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

APPLICAZIONE DELLE NORME si precisa che:

- le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti, possono **continuare ad applicarsi** per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già stati approvati;
- le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti, **continuano ad applicarsi** per tutti gli interventi di **ricostruzione** a seguito di eventi sismici, già disciplinati prima dell'Ordinanza;
- in tutti gli altri casi è data facoltà, fino al **8 maggio 2005**, di **scegliere** quali norme tecniche e quale classificazione sismica utilizzare;

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

10. VERIFICHE OPERE STRATEGICHE si precisa che:

- l'Ordinanza avvia un'azione di ricognizione dello stato di sicurezza delle costruzioni, nell'arco di 5 anni, che interesserà obbligatoriamente:
- opere infrastrutturali ed edifici strategici per le finalità della protezione civile;
- opere infrastrutturali ed edifici rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

- tali opere sono state individuate sia dallo Stato (DPC n. 3685 del 21/10/03) sia dalle Regioni (D.G.R. 23/12/2003 n. 64-11402);
- sono stati avviati i primi programmi di verifica, che dovranno **stabilire il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standards definiti dalle Norme tecniche.**
- la verifica **non è richiesta** se le costruzioni sono state progettate secondo le Norme Tecniche per le zone sismiche emanate **dopo il 1984.**

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

- 11. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 6** *“Ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le Normative tecniche allegate all’Ordinanza di Protezione Civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalità ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all’art.2, comma 2, della medesima Ordinanza è prolungato di sei mesi”.*

Nuova scadenza applicativa 8 maggio 2005

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

12. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3431 del 3 maggio 2005, art. 1 *“Agli allegati 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche, sono apportate le modifiche indicate negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza”.*

Sono state ufficializzate le modifiche apportate alle Norme tecniche sugli edifici (allegato 2) ed alle norme tecniche sui Ponti (allegato 3).

Ulteriore proroga di tre mesi

Nuova scadenza applicativa 8 agosto 2005

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003**13. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n.**

3452 del 1 agosto 2005, art. 6 *“Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3379 del 5 novembre 2004, e successivamente con l’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3431 del 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi”.*

Nuova scadenza applicativa 8 ottobre 2005

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

14. **DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile del **14 settembre 2005**, “ **Norme tecniche per le costruzioni**”, pubblicato sul S.O. n. 159 della G.U. n. 222 del 23 settembre 2005.

Le norme Tecniche sono entrate in vigore il 23 ottobre 2005

È previsto un periodo sperimentale di 18 mesi (23 aprile 2007);

Quali documenti applicativi di dettaglio sono mantenuti in vita gli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza 3274/2003.

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

15. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3467 del 13 ottobre 2005, art. 1 *“Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3379 del 5 novembre 2004, con l’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3431 del 3 maggio 2005, e successivamente con l’art. 6 dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3452, del 1 agosto 2005 è prorogato fino al 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Decreto in premessa indicato”.*

Nuova scadenza applicativa 23 ottobre 2005

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

16. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI n. 12/RIS/SEGR del 28 febbraio 2006.

Viene istituito un GRUPPO DI LAVORO *avente come obiettivi*

Elaborazione di una proposta di aggiornamento dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale, al fine di pervenire ad una articolazione delle zone sismiche più puntuale, in linea con le nuove Norme Tecniche



Verifica di compatibilità tra D.M. 14/09/2005 ed O.P.C.M. 3274/2003

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

**17. ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 3519
del 28 aprile 2006.**


APPROVA *i criteri generali ai fini dell'individuazione delle zone sismiche e della formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, nonché la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale.*

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003



Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali

----- Servizio Sismico ----- arch. Mauro Picotto -----



Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali
 ----- Servizio Sismico ----- arch. Mauro Picotto -----

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

18. DECRETO LEGGE Mille proroghe n. 300 del 28/12/2006, trasformato in legge il 27/02/2007.

protrae il periodo sperimentale del D.M. 14/09/2005 sino al 31/12/2007

In tale periodo è possibile applicare la normativa precedente sulla medesima materia

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

19. DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/2007, art. 20.

Disciplina transitoria per le revisioni generali delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, con esclusione degli edifici ed infrastrutture di interesse strategico.

La norma non richiama espressamente le Norme Tecniche in scadenza al 31/12/2007, applicabili in alternativa al D.M. 14/09/2005 che rimane l'unica norma tecnica di riferimento in vigore.

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

**20. DECRETO MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE di concerto con il
MINISTRO DELL'INTERNO e con il CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE del 14/01/2008;**

**APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI**

G.U. n. 29 del 4/02/2008 Supplemento Ordinario n. 30

Entra in vigore il 05/03/2008

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

20. MODIFICA DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/2007, nella fase di conversione in legge, con approvazione del 28/02/2008, legge n. 31 prevede:

- differimento del periodo transitorio sulle Norme Tecniche per le costruzioni dal 31/12/2007 al **30/06/2009**;
- possibilità di applicazione in alternativa alla nuova revisione delle Norme Tecniche del D.M. 14/09/2005 (*Norme Tecniche per le costruzioni*), D.M. 20/11/1987 (*edifici in muratura*), D.M. 3/12/1987 (*strutture prefabbricate*), D.M. 11/03/1988 (*terreni ed opere di fondazione*), D.M. 4/05/1990 (*ponti stradali*), D.M. 9/01/1996 (*opere in c.a. e metalliche*), D.M. 16/01/1996 (*carichi e sovraccarichi; costruzioni in zone sismiche*);

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

20. MODIFICA DECRETO LEGGE 248/2007

- per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, o in cui siano avviati progetti definitivi o esecutivi, prima dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti;
- obbligatorietà della nuova normativa tecnica per le nuove progettazioni di opere ed infrastrutture di interesse strategico e rilevanti;
- i tempi per le verifiche tecniche sulle costruzioni pubbliche previste dall'art. 2 dell'O.P.C.M. 3274/2003, prorogati sino al 31/12/2010, riguardando in via prioritaria edifici ed opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

21. IN CONCLUSIONE:

- Dal 23 ottobre 2005 sono in vigore le procedure previste dalla Circolare Regionale n. 1/DOP del 29/04/2004 per i comuni piemontesi compresi nelle zone sismiche 2, 3 e 4, in quanto è in vigore in via definitiva la classificazione;
- Era previsto un periodo sperimentale di **18 mesi**, poi prorogato sino al **31/12/2007**, in cui è possibile applicare sia la nuova normativa quanto quella già **in vigore per le zone sismiche**, per cui si poteva applicare:
 - **D.M. 16/01/1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;**
 - **Allegati 2 e 3 dell’Ordinanza 3274/2003;**
 - **D.M. 14/09/2005.**

DOPO L'ORDINANZA P.C.M. N. 3274/2003

21. IN CONCLUSIONE:

- Col **31/12/2007** è scaduto il periodo sperimentale senza sia stata pubblicata una efficace proroga di tale periodo, ai fini dell'applicazione della Normativa tecnica previgente.
- Dal **01/01/2008** l'unica normativa tecnica vigente è il **D.M. 14/09/2005** che richiama, quali allegati tecnici gli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza P.C.M. 3431/2005;
- Dal **5/03/2008** entra in vigore il nuovo **D.M. 14/01/2008**, che diventa l'unica norma tecnica di riferimento per le costruzioni pubbliche strategiche o rilevanti, fatto salvo quelle già avviate o i cui progetti definitivi o esecutivi sono stati approvati;
- La proroga approvata con la **legge 31/2008**, permette dal **5/03/2008** l'uso di tutta la normativa tecnica previgente fino al **30/06/2009**, ad esclusione delle nuove opere pubbliche strategiche.

DISPOSIZIONI REGIONALI

- 1. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2003 n. 61-11017** *“Prime disposizioni in applicazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 27 novembre 2003

in allegato elenco dei Comuni Piemontesi, classificati in zona 2 e 3, che interessano le province d’Alessandria, Cuneo, Torino e Verbania

DISPOSIZIONI REGIONALI

<i>PROVINCIA</i>	<i>N. Comuni in zona 2</i>	<i>N. Comuni in zona 3</i>	<i>N. Comuni in totale</i>
<i>Alessandria</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>46</i>
<i>Cuneo</i>	<i>1</i>	<i>59</i>	<i>60</i>
<i>Torino</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>80</i>
<i>Verbania</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>23</i>
<i>Totale</i>	<i>41</i>	<i>168</i>	<i>209</i>

DISPOSIZIONI REGIONALI

2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64 – 11402 “Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” Disposizioni attuative dell’articolo 2”, (sono individuati gli edifici e le opere di carattere strategico e quelle rilevanti);

DISPOSIZIONI REGIONALI

La Deliberazione individua le costruzioni e le infrastrutture che richiedono l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori, per le zone sismiche 2 e 3 (**Allegato A**), ad integrazione e completamento di quanto già previsto dall'allegato A della D.G.R. n. 49-42336 del 21 marzo 1985.

L'elenco è articolato in **Edifici ed opere strategiche (I = 1,4)** ed **Edifici ed opere Rilevanti (I = 1,2)**

DISPOSIZIONI REGIONALI

La Deliberazione individua le costruzioni (oggetto di nuova costruzione o che gli interventi previsti comportano l'adeguamento) che richiedono l'adozione della progettazione antisismica in zona 4 (**Allegato B**):

1. *Asili nido e scuole di ogni ordine e grado non di competenza statale;*
2. *Strutture sanitarie connesse con la gestione dell'emergenza;*
3. *Strutture pubbliche connesse con la gestione dell'emergenza e protezione civile;*
4. *Centrali operative 118;*
5. *Infrastrutture principali connesse col funzionamento degli acquedotti locali;*
6. *Infrastrutture per la produzione, trasporto e distribuzione energia e materiali combustibili;*
7. *Opere d'arte connesse con la viabilità principale, come individuate nei piani di protezione civile.*

DISPOSIZIONI REGIONALI

- 3. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 44 – 11707** “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Legge 289 del 27/12/2002, art. 80 comma 21”, (sono individuati gli edifici scolastici nell’ambito della zona sismica 2 ed i costi d’intervento per l’adeguamento sismico);

DISPOSIZIONI REGIONALI

4.CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2004, N. 1/DOP (Bollettino Ufficiale n. 17 del 29/04/2004)

Indicazioni procedurali per l'applicazione della D.G.R. 61-11017 in relazione alle diverse zone sismiche individuate (ZONE 2, 3, 4), e alle differenti tipologie di edifici e costruzioni .

DISPOSIZIONI REGIONALI

Il territorio Regionale risulta suddiviso in tre zone: **zona 2, zona 3, zona 4**

La zona 4 è considerata a bassa sismicità

Per ognuna delle zone si individuano modalità differenziate per l'applicazione delle norme antisismiche nonché per quelle di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) relativamente alle costruzioni in zona sismica

**Circolare del Presidente della Giunta Regionale
27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Continuano ad applicarsi le procedure previste dalla L.R. 19/85 così come modificata dalla L.R. n. 28/2002, e dalla D.G.R. 49-42336/85.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva (prima dell'inizio dei lavori), sono individuate da:

1. Allegato A alla DGR 49/42336 del 21/03/1985 criteri e modalità attuative della L.R. n. 19/85
2. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 (quelle di competenza statale).
3. Allegato A alla DGR 23 dicembre 2003, n. 64-11402

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

Costruzioni pubbliche costituenti la struttura primaria da utilizzarsi per la protezione civile in caso di eventi catastrofici quali scuole, ospedali, caserme, case comunali, ponti di 1a e 2a categoria, ecc;

Costruzioni che presentano particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, ovvero contenitori di sostanze pericolose, rifiuti speciali tossici e nocivi, rifiuti radioattivi;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

Costruzioni suscettibili di grande affollamento quali sale per spettacoli, edifici di culto, tribune, ecc.;

Costruzioni speciali di grandi dimensioni e importanza, quali dighe serbatoi, torri, ecc.;

Costruzioni di grandi dimensioni realizzate con tecniche costruttive speciali.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

**L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA è rilasciata DALLA
PROVINCIA COMPETENTE per territorio, SULLA BASE
DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELL'ARPA Servizio Sismico
di Pinerolo**

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

ITER PROCEDURALE

1. Il richiedente presenta la domanda (tre copie) e i relativi elaborati di progetto (due copie) alla Provincia territorialmente competente, per il tramite dell'Arpa Piemonte -Servizio Sismico di Pinerolo;
2. L'Arpa, accertata la completezza e la ricevibilità dell'istanza, ne informa la Provincia entro 5 giorni, per la comunicazione di avvio del procedimento;
3. Entro 50 giorni dall'avvio del procedimento, l'Arpa fornisce alla Provincia le conclusioni dell'istruttoria tecnica;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

ITER PROCEDURALE

4. Entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, la Provincia provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo, sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Arpa, e lo comunica allo stesso Servizio Sismico dell'Arpa;
4. Il Servizio Sismico dell'Arpa consegna al richiedente due copie della domanda e una copia del progetto presentato opportunamente vidimati.
4. Una copia della domanda e del progetto dovranno essere conservati in cantiere, l'altra copia della domanda dovrà essere consegnata al comune in cui si eseguono i lavori, con la comunicazione di inizio lavori

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

**DEPOSITO presso il Servizio Sismico di Pinerolo E CONTROLLI
A CAMPIONE TRIMESTRALI EFFETTUATI dallo stesso Ufficio.**

**PROVVEDIMENTO FINALE UFFICIALIZZATO DALLA
REGIONE PIEMONTE mediante pubblicazione degli esiti sul
B.U.R.**

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

1. Il richiedente presenta la domanda (tre copie) e i relativi elaborati di progetto (due copie) alla Arpa Piemonte, Servizio Sismico di Pinerolo;
2. L'Arpa, accertata la completezza e la ricevibilità dell'istanza, consegna al richiedente due copie della domanda ed una copia del progetto presentato, opportunamente vidimati (**si possono iniziare i lavori**);

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

3. Una copia della domanda e del progetto dovranno essere conservati in cantiere, l'altra copia della domanda dovrà essere consegnata al comune in cui si eseguono i lavori in sede di comunicazione di inizio lavori;
4. l'Arpa provvede ad effettuare trimestralmente i controlli a campione, secondo le procedure definite dalla D.G.R. 49-42336 del 21/03/85 (controllo sul progetto per rispondenza alla Normativa Tecnica vigente, controllo in cantiere per rispondenza costruzione al progetto).

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

Le percentuali di estrazione per il controllo a campione, sono fissate nella misura del:

10 % per la categoria B

2 % per la categoria C.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

Se nel corso delle verifiche tecniche si evidenzia carenza di documentazione progettuale, la documentazione integrativa verrà richiesta, al committente, direttamente dall'Arpa, che ne informa altresì la Regione Piemonte ed il Comune.

La documentazione integrativa deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza la Regione procede alla **sospensione lavori**.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

Conclusa l'istruttoria tecnica, e l'accertamento in cantiere, l'Arpa comunica alla regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, le proprie valutazioni per l'adozione del provvedimento finale.

In caso di **ESITO POSITIVO**, la Regione Piemonte ne dà comunicazione agli interessati per la prosecuzione dei lavori.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

Conclusa l'istruttoria tecnica, e l'accertamento in cantiere, l'Arpa comunica alla regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, le proprie valutazioni per l'adozione del provvedimento finale.

Nel caso di **ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI**, la Regione Piemonte ordinerà la sospensione dei lavori secondo le modalità stabilite dall'art. 97 del DPR n. 380/2001

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 2

ASPETTI DI CARATTERE URBANISTICO

**PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIO SUGLI STRUMENTI
URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI STRUTTURALI
E RELATIVI STRUMENTI ESECUTIVI, mediante deposito ed
istruttoria tecnica da parte dell'ARPA, Servizio Sismico di Pinerolo,
provvedimento finale RILASCIATO DALLA REGIONE**

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva (prima dell'inizio dei lavori), sono individuate dai seguenti atti:

1. Allegato A alla D.G.R. 49-42336 del 21/03/1985;
2. Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 (per le opere di competenza statale);
3. Allegato A alla D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 64-11402.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

Costruzioni pubbliche costituenti la struttura primaria da utilizzarsi per la protezione civile in caso di eventi catastrofici quali scuole, ospedali, caserme, case comunali, ponti di 1a e 2a categoria, ecc;

Costruzioni che presentano particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, ovvero contenitori di sostanze pericolose, rifiuti speciali tossici e nocivi, rifiuti radioattivi;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Costruzioni suscettibili di grande affollamento quali sale per spettacoli, edifici di culto, tribune, ecc.;

Costruzioni speciali di grandi dimensioni e importanza, quali dighe serbatoi, torri, ecc.;

Costruzioni di grandi dimensioni realizzate con tecniche costruttive speciali;

Opere infrastrutturali di rilevanza ed evidenziate nell'ambito dei Piani di protezione civile;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

**L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA è rilasciata DALLA
PROVINCIA COMPETENTE per territorio, SULLA BASE
DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELL'ARPA Servizio Sismico
di Pinerolo**

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

ITER PROCEDURALE

1. Il richiedente presenta la domanda (tre copie) e i relativi elaborati di progetto (due copie) alla Provincia territorialmente competente, per il tramite delle Strutture Territoriali dell'Arpa Piemonte (Servizio Sismico di Pinerolo);
2. L'Arpa, accertata la completezza e la ricevibilità dell'istanza, ne informa la Provincia entro 5 giorni, per la comunicazione di avvio del procedimento;
3. Entro 50 giorni dall'avvio del procedimento, l'Arpa fornisce alla Provincia le conclusioni dell'istruttoria tecnica;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Costruzioni soggette ad autorizzazione preventiva

ITER PROCEDURALE

4. Entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, la Provincia provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo, sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Arpa, e lo comunica alla Struttura Territoriale dell'Arpa (Servizio Sismico di Pinerolo);
5. Le Strutture Territoriali dell'Arpa (Servizio Sismico di Pinerolo) consegnano al richiedente due copie della domanda e una copia del progetto presentato opportunamente vidimati.
6. Una copia della domanda e del progetto dovranno essere conservati in cantiere, l'altra copia della domanda dovrà essere consegnata al Comune in cui si eseguono i lavori, con la comunicazione di inizio lavori

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

**Altre costruzioni (nuove costruzioni ed interventi sull'esistente
compresi nelle Cat. B e C)**

1. I progetti sono depositati ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380/2001, in duplice copia, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio, e contestualmente ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001 (L. 1086/71) per le opere in c.a. ed a struttura metallica;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

**Altre costruzioni (nuove costruzioni ed interventi sull'esistente
compresi nelle Cat. B e C)**

2. Per le modalità di presentazione e deposito del progetto si fa riferimento alla DGR n. 49-42336 del 21/03/1985, applicativa delle disposizioni della L.R. n. 19 del 12/03/1985;
3. Nei casi individuati dalla DGR n. 49-42336 del 21/03/1985, la denuncia può essere omessa.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

1. La denuncia dei lavori è a carico della proprietà e la domanda va presentata in duplice copia, secondo modulistica prevista dalla Circolare Regionale.
2. Alla denuncia sono allegate due copie del progetto debitamente firmate da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori e dal responsabile della sicurezza del cantiere.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

Accettazione delle pratiche depositate nel rispetto della Normativa tecnica vigente, secondo le modalità di presentazione approvate dalla circolare;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

L'Ufficio Comunale controlla la completezza della documentazione e verifica che il progetto sia esauriente con riferimento ai seguenti aspetti:

Planimetrie, Piante e Prospetti, Sezioni, Relazione Tecnica, Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, Disegni delle strutture e dei particolari esecutivi, Relazione sulle fondazioni.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

Restituzione di una copia della documentazione depositata,
adeguatamente protocollata e timbrata;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

Registro delle denunce ricevute riportante le indicazioni riferite a:

1. Il committente
2. Le figure professionali che hanno predisposto il progetto
3. Il costruttore
4. Protocollo e data del deposito
5. Attribuzione dell'intervento alla Categoria (B o C)

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

Registro delle denunce ricevute riportante le indicazioni riferite a:

6. Inizio lavori
7. Eventuali successive varianti
8. Fine lavori e collaudo

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

La suddivisione degli interventi nelle **categorie B e C** ai fini del controllo a campione (DGR 49/42336 del 21/3/1985 – criteri e modalità attuative della L.R. n. 19/85)

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

CATEGORIA B

1. Nuove costruzioni con oltre un piano f.t.;
2. Nuove costruzioni con oltre due piani f.t. e struttura indipendente quando rappresentano un modesto ampliamento necessario al miglioramento funzionale di un fabbricato esistente;
3. Nuove costruzioni speciali di modeste dimensioni e importanza non comprese nella categoria A;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

CATEGORIA B

4. Muri di sostegno con altezza maggiore di m. 5;
5. Sopraelevazione di almeno un piano di fabbricati esistenti;
6. Ampliamento di fabbricati esistenti con oltre un piano fuori terra, costituenti strutturalmente un solo corpo, quando l'ampliamento è di una certa consistenza rispetto al fabbricato esistente o quando produce dissimmetrie di pianta;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

CATEGORIA B

7. Interventi di ristrutturazione che interessano totalmente o in gran parte costruzioni esistenti, nel caso di fabbricati con oltre due piani f.t., fabbricati con oltre un piano f.t. con trasformazione d'uso per fini abitativi, costruzioni speciali di modesta dimensione e importanza non inclusi nella categoria A.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

CATEGORIA C

1. Tutte le altre costruzioni

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

Trasmettono trimestralmente, a partire dal 23 ottobre 2005, l'**elenco** delle denunce sulle quali è stato dichiarato l'Inizio Lavori nel trimestre precedente l'estrazione, alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, per l'effettuazione del controllo a campione.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

LE COMPETENZE DELL'UFFICIO COMUNALE

L'elenco da trasmettere alla Regione Piemonte dovrà riportare le indicazioni riportate nel Registro delle denunce

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

3. La **Regione Piemonte**, ricevuti gli elenchi, procede ad effettuare i controlli a campione, effettuando l'estrazione trimestrale e quindi richiedendo all'**Arpa (Servizio Sismico di Pinerolo)** le valutazioni tecniche sulle pratiche estratte, finalizzate alla verifica della conformità del progetto e della costruzione in corso d'opera alla Normativa Tecnica.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

ITER PROCEDURALE:

Le percentuali di estrazione per il controllo a campione, possono prevedersi nella misura del:

(10)% per la categoria B

(2)% per la categoria C.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

Se nel corso delle verifiche tecniche si evidenzia carenza di documentazione progettuale, la documentazione integrativa verrà richiesta, al committente, direttamente dall'Arpa, che ne informa altresì la Regione Piemonte ed il Comune.

La documentazione integrativa deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza la Regione procede alla **sospensione lavori**.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

Conclusa l'istruttoria tecnica, e l'accertamento in cantiere, l'Arpa comunica alla regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, le proprie valutazioni per l'adozione del provvedimento finale.

In caso di **ESITO POSITIVO**, La Regione Piemonte ne dà comunicazione agli interessati per la prosecuzione dei lavori.

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

Altre costruzioni (comprese nelle Cat. B e C)

Conclusa l'istruttoria tecnica, e l'accertamento in cantiere, l'Arpa comunica alla regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche – Settore Protezione Civile, le proprie valutazioni per l'adozione del provvedimento finale.

Nel caso di **ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI**, la Regione Piemonte ordinerà la sospensione dei lavori secondo le modalità stabilite dall'art. 97 del DPR n. 380/2001

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP

ZONA 3

Pratica depositata in Comune

Trimestralmente invio alla Regione Piemonte dell'elenco pratiche depositate con inizio lavori

La Regione effettua l'estrazione del campione ai fini del controllo, e lo comunica ad Arpa per le verifiche tecniche

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP

ZONA 3

L'ARPA (Servizio Sismico) conduce le verifiche tecniche sul progetto e sulla costruzione

Può richiedere documenti integrativi (da presentarsi entro 30 giorni dalla richiesta)

Comunica alla Regione Piemonte le proprie valutazioni

Prosecuzione lavori se **positivo**

Sospensione lavori se **negativo**

La Regione Piemonte adotta il provvedimento finale

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 3

ASPETTI DI CARATTERE URBANISTICO

**PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIO SUGLI STRUMENTI
URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI STRUTTURALI
E RELATIVI STRUMENTI ESECUTIVI, mediante deposito ed
istruttoria tecnica da parte delle Strutture Territoriali dell'ARPA,
provvedimento finale RILASCIATO DALLA REGIONE**

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 4

La zona 4 è considerata a bassa sismicità

Per la zona 4 non viene introdotto l'obbligo della progettazione antisismica tranne che per **alcune tipologie di edifici e costruzioni** di nuova edificazione (o **interventi sull'esistente che comportano l'adeguamento della costruzione**), come individuati dall'allegato B della DGR n. 64-11402 del 23/12/2003 e per gli edifici di competenza statale indicati dal DPCM del 21/10/2003

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 4

Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non statale.

Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione;

Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.);

Centrali operative 118;

Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali; (limitatamente a locali ed edifici ospitanti attività connesse con la gestione dell'emergenza);

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 4

Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;

Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;

Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);

Opere d'arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 4

ITER PROCEDURALE

Progettazione antisismica, secondo Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/09/2005, allegati 2 e 3 dell'Ordinanza 3274/2003 oppure D.M. 16/01/1996);

Deposito presso lo Sportello unico dell'edilizia, o presso il comune;

Dichiarazione di asseveramento del progettista circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica;

Nessuna autorizzazione, nessun controllo;

**Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 27/04/2004, n. 1/DOP**

ZONA 4

ASPETTI DI CARATTERE URBANISTICO

Per la zona 4 non vige l'obbligo di richiesta del parere del competente Ufficio Tecnico Regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, nonché sugli strumenti esecutivi prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 del D.P.R. n. 380/2001)